

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SEI MESI DI TIROCINIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO IN CONCOMITANZA CON L'ULTIMO ANNO DEL CORSO DI STUDIO

TRA

Il Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università degli studi di Udine, di seguito denominato "Dipartimento", con sede legale in via Treppo 18 - 33100 Udine, C.F. 80014550307, rappresentato per il presente accordo dalla Direttrice *pro tempore*, Prof.ssa Elena D'Orlando, nata a Udine (UD) il 21.04.1971, C.F. DRLLNE71D61L483Z, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede del Dipartimento, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del 09.12.2020

E

l'Ordine Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Venezia di seguito denominato "Ordine", con sede in Galleria Matteotti 6/2 - 30174 Mestre (VE), C.F. 90018350273 rappresentato dalla Presidente, dott.ssa Patrizia Gobat, nata a Saint-Denis (Francia) il 18.10.1957, C.F. GBTPRZ57R58Z110B, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell'Ordine, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto con delibera del 19.11.2020.

Insieme denominate "Parti"

PREMESSO

- vista la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro";
- visto l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede: *"La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica."*;
- visto l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che prevede: *"Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti."*;
- visto il regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014;
- vista la precedente Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- vista la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 marzo 2018;

CONSIDERATO

- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;
- i percorsi formativi del Corso di Laurea in Diritto per le Imprese e le istituzioni (Laurea triennale) del Corso di laurea magistrale in Diritto per l'innovazione di imprese e pubbliche amministrazioni (laurea biennale) e del Corso di Laurea in Giurisprudenza (a ciclo unico quinquennale) attivati presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, rispondono ai requisiti della Convenzione quadro;
- le Parti si prefiggono i medesimi obiettivi in merito alla necessità di elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione, attraverso un percorso formativo di carattere integrato e, quindi, la necessità di creare un effettivo collegamento tra il contesto universitario e quello lavorativo professionale, attraverso un dialogo più intenso e costante tra mondo accademico e professione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La presente convenzione disciplina le modalità operative relative al periodo di tirocinio, svolto contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studio, ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Art. 2 – Impegni delle parti

1. Le parti firmatarie si impegnano a:
- a) collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione di consulente del lavoro mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante;
 - b) regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'università.

Art. 3 – Tipologie dei corsi di studio

1. Per lo svolgimento di sei mesi di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea, Il Dipartimento si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi che soddisfino i contenuti definiti all'art. 4.

a) Lauree triennali o Lauree magistrali a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate e sottolineate:

- **L-14: Scienze dei Servizi Giuridici;**
- **LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza.**

b) Lauree magistrali appartenenti alle classi:

- **LM-63: Scienze delle Pubbliche Amministrazioni;**

Art. 4 – Contenuto dei corsi di laurea

1. Il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Udine garantisce l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico – disciplinari:

almeno 18 CFU nell'Area 12 – Scienze giuridiche

- IUS/01 – Diritto Privato;
- IUS/04 – Diritto Commerciale;
- IUS/07 – Diritto del Lavoro;
- IUS/10 – Diritto Amministrativo;
- IUS/12 – Diritto Tributario;
- IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea.

e almeno 12 CFU nell'Area 13 – Scienze economiche e statistiche

- SECS-P/01 – Economia Politica;
- SECS-P/07 – Economia Aziendale;
- SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese;
- SECS-P/10 – Organizzazione aziendale.

Art. 5 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale, magistrale o a ciclo unico

1. Gli studenti iscritti all'ultimo anno dei corsi di laurea di cui all'art. 3 che abbiano acquisito, rispettivamente, almeno 90 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea triennale, almeno 60 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale, e almeno 150 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea a ciclo unico, **possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1**, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche, per il tramite della segreteria studenti dei corsi di studio, per il successivo inoltre **al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro** firmatario la convenzione.

Art. 6 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico

1. Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 5, contemporaneamente alla partecipazione alle lezioni universitarie, valorizzando il potenziale formativo dell'alternanza, frequentano lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all'Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.

2. La presenza del tirocinante presso lo studio professionale del consulente del lavoro deve essere garantita con modalità e tempi compatibili con la frequenza delle lezioni ed il regolare avanzamento degli studi universitari.

3. La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.

4. Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università di Udine, determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

Art. 7 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili

1. Il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Udine e l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Venezia nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, entro **il mese di ottobre** di ogni anno fissano l'incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che, di volta in volta, si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.
2. Il referente per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a raccogliere periodicamente le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione al referente del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Udine

Art. 8 – Referenti organizzativi

1. Il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Udine e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini.
2. I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.
3. Per il **Dipartimento di Scienze giuridiche il referente organizzativo è il prof. L. Coen, per l'Ordine dei Consulenti del lavoro di Venezia è la dott.ssa Patrizia Gobat, Presidente dell'Ordine.**
4. I referenti organizzativi, nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 7, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.
5. Prima dell'inserimento negli studi vengono previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.
6. Durante lo svolgimento del periodo di tirocinio sono individuati, a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 9 – Collaborazione didattica

1. L'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate nel periodo di svolgimento del tirocinio.
2. Il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Udine si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
3. I corsi di laurea attivati dal Dipartimento riporteranno negli idonei e abituali strumenti di comunicazione gli obiettivi formativi specifici per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro. **Gli studenti ammessi al tirocinio-praticantato sono esonerati dallo svolgimento del tirocinio formativo obbligatorio se previsto all'ultimo anno del piano di studio.**
4. Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.
5. Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.

Art. 10 – Obblighi ed impegni delle parti

1. Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e di cui all'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro **per un semestre**.
2. Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, che desidera dare corso al periodo di tirocinio con le modalità di cui all'art. 2, **deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro**, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014, e sue successive eventuali modifiche. Il semestre anticipato di tirocinio professionale avrà decorrenza dalla data di iscrizione al registro dei praticanti.
3. Il tirocinante/studente deve, inoltre, rispettare la disciplina prevista nel sopra citato regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro.

Art. 11 – Validità del tirocinio conseguito con le modalità di cui all'art. 5

1. Il periodo di tirocinio conseguito ai sensi della presente convenzione ha validità fino ai nove mesi successivi alla conclusione del regolare corso di studi.

Art.12 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione, redatta in conformità con la Convenzione quadro sottoscritta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il M.I.U.R. ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha validità dalla data della firma delle parti per cinque anni e sarà rinnovabile per ulteriori cinque anni mediante scambio di comunicazioni scritte, da inviarsi tramite P.E.C. almeno sessanta giorni prima della scadenza.
2. Il presente accordo viene aggiornato in relazione alle modifiche legislative introdotte in ordine alla professione di consulente del lavoro o nella legislazione universitaria.
3. La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, d.lgs 7 marzo 2005, n. 82, *Codice dell'Amministrazione digitale* (CAD), dai legali rappresentanti delle Parti, come indicati in premessa
4. La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e del D.M. 17 giugno 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale per l'intera quota dall'Università degli studi di Udine, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 59443/2015 del 23 giugno 2015.
5. La presente convenzione è registrata a tassa fissa, solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Venezia,

Il Presidente
del Consiglio Provinciale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Venezia

Udine,

La Direttrice
del Dipartimento
di scienze giuridiche
dell'Università di Udine
